



Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione di servizi legali di carattere stragiudiziale nei settori Banking/Finance (Lotto 1) e Amministrativo/Societario (Lotto 2) in favore di Finlombarda S.p.A. - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO (III tranche).

RICHIESTA n. 8

Con riferimento al punto 6.1, lett. b) dell'Avviso, secondo cui è richiesta la "disponibilità, per lo svolgimento dei Servizi legali oggetto del Lotto di partecipazione, di almeno 2 (due) professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati da almeno 20 (venti) anni ed in possesso di una seniority nel settore di riferimento di almeno 15 (quindici) anni alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse", si chiede di chiarire in che modo il predetto requisito possa essere conciliato con la partecipazione in forma singola di un concorrente libero professionista che non assume la forma di Associazione o Società tra avvocati. Il suddetto requisito, così come strutturato, precluderebbe infatti la partecipazione di un concorrente in forma singola in violazione dell'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che individua le categorie di operatori economici a cui è consentito partecipare alle procedure di gara. Infatti, l'unica possibilità per un operatore economico in forma singola sarebbe quella di partecipare in RTI con altro operatore, con ingiustificato contrasto con il principio europeo di massima libertà di autoorganizzazione dei concorrenti in ordine alle modalità di partecipazione alle gare. Tale considerazione si riflette anche con riferimento alla previsione di cui al punto 6.2, lett. b) dell'Avviso secondo cui "i requisiti di idoneità e di capacità tecniche e professionali di cui al precedente art. 6.1. lettera b) dovranno essere posseduti dai professionisti indicati da ciascuno degli operatori economici raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi".

RISPOSTA n. 8

L'esigenza della Società è quella di disporre per lo svolgimento dei servizi di n. 2 (due) professionisti, ciò in relazione alla complessità ed alle tempistiche che le iniziative possono comportare; pertanto, in caso di professionista singolo, si conferma che è possibile la partecipazione in forma associata di cui all'art. 6.2 dell'Avviso.

RICHIESTA n. 9

Con riferimento al punto 6.1, lett. c) dell'Avviso si chiede di confermare che il "fatturato specifico medio annuo per servizi nel settore del Lotto di partecipazione, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione", possa essere riferito, sotto il profilo oggettivo, anche alle attività giudiziali poste in essere nel settore del lotto di partecipazione e, sotto il profilo soggettivo, anche agli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, ovvero a società che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 1.2 del d.lgs. n. 50/2016.





RISPOSTA n. 9

Sotto il profilo oggettivo, il requisito di cui all'art. 6.1. lett. c) dell'Avviso, così come ivi previsto, si riferisce ai servizi oggetto della procedura. Tali servizi sono di natura stragiudiziale così come definito all'art. 3 dell'Avviso medesimo.

Sotto il profilo soggettivo, il predetto requisito può essere riferito ad organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Può inoltre essere riferito anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), punto 1.2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo se controllati dalla Pubblica Amministrazione.

RICHIESTA n. 10

Con riferimento alla procedura in oggetto e in relazione ai "requisiti di partecipazione", di cui all'art. 6.2, l. b) di cui all'Avviso, nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia uno studio legale associato, si chiede conferma del fatto che - in caso di presentazione di domanda per entrambi i lotti - i nominativi dei due professionisti indicati possano essere i medesimi sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2.

RISPOSTA n. 10

Si conferma che è consentito agli operatori economici presentare i medesimi professionisti per entrambi i Lotti purché essi siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun Lotto della procedura.

RICHIESTA n. 11

Con riferimento alla procedura in oggetto e in relazione ai "requisiti di capacità economica e finanziaria", di cui all'art. 6.2, l. c) di cui all'Avviso, nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia uno studio legale associato, si chiede conferma del fatto che la prova del superamento delle soglie di fatturato minimo, indicata dall'art. 8, l. a), possa essere assolta a mezzo di autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dello Studio legale associato.

RISPOSTA n. 11

Si conferma che è consentito agli operatori economici presentare, come mezzo di prova del fatturato specifico per ciascun Lotto di partecipazione, una dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante o procuratore dello stesso essendo tra le opzioni previste all'Allegato XVII - Parte I: Capacità economica e finanziaria del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Vanessa Botta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate*

VB/aa/ia prot. n° FL.2021.0003737 del 23 luglio 2021

